

ATTO N. DD 4790

DEL 20/09/2022

Rep. di struttura DD-TA1 N. 205

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI

OGGETTO: APPROVAZIONE DI PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PER UN IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.
SOCIETA': RISTA S.R.L.
SEDE LEGALE e OPERATIVA: STRADA DEL FRANCESE 138/10 – 10156 TORINO
P. IVA: 06381490017 POS. N. 015269

Il Dirigente della Direzione

Premesso che:

- la società è iscritta al Registro delle imprese che effettuano attività di recupero, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, con il n. 7/2022, relativamente alle tipologie di cui ai p.ti 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 5.3, 5.4, 5.7, 5.8, 5.16, 5.19, 6.1, 6.2, 7.1, 9.1, 9.2 e 13.20 del D.M. 5/02/98 e s.m.i. per la messa in riserva [R13] e per il recupero [R4], limitatamente alla tipologia 5.16;
- in data 23/06/2022, con nota di prot. CMTTo n. 84053/2022, la società inoltrava istanza ai fini dell'ottenimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la gestione di rifiuti classificati con il codice EER 20.03.07 (rifiuti ingombranti) derivanti dalle attività di sgombero professionali effettuate dalla società. Faceva invece salva la prosecuzione della gestione dei rifiuti già autorizzati in procedura semplificata ex art. 216 del D.Lgs. 152/06;
- in data 23/06/2022, con nota di prot. CMTTo n. 84053/2022, veniva data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i.;
- in data 07/09/2022, con nota di prot. CMTTo n. 116005/2022, il Comune di Torino esprimeva parere di compatibilità urbanistica;
- in data 13/09/2022 si riuniva la Conferenza dei Servizi per valutare l'istanza presentata.

Considerato che:

- l'impianto è *esistente* e l'istanza non comporterà variazioni impiantistiche o di processo rispetto all'attuale gestione;

- l'attuale gestione rifiuti, esercitata in ambito di procedura semplificata ex art. 216 del D.Lgs. 152/06, di cui all'iscrizione al Registro n. 7/2022, non verrà ricompresa nel presente atto;
- in relazione al rispetto della normativa antincendio, attraverso nota allegata all'istanza, la società ha dichiarato che *l'aggiunta del quantitativo di materiale ingombrante (codice CER 200307)... omissis ... non modificherà la classe di Resistenza al Fuoco della struttura portante, già certificata in fase di SCIA nel 2019. Comunicava inoltre che sarà comunque cura dell'azienda aggiornare il calcolo del carico antincendio in occasione della presentazione dell'Attestazione di Rinnovo periodico di Conformità antincendio in scadenza il 22/02/2024;*
- non sono comunque pervenuti pareri ostativi;

Ritenuto:

- di disporre la prestazione delle garanzie finanziarie il cui importo è da riferirsi alla capacità massima di stoccaggio dei rifiuti, secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 20 - 192 del 12/06/2000;
- stante quanto sopra esposto, vi siano i pertanto i presupposti per procedere ad autorizzare quanto richiesto.

Rilevato che:

- l'adozione del provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento, fissati in 150 gg dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 20-192 del 12/6/00 e s.m.i.;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131.;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.;
- Visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano.;

DETERMINA

1. **Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**, il progetto presentato in data 23/06/2022, prot. CMTo n. 84053/2022, dalla società:

RISTA SRL

sede legale e operativa: Strada del Francese 138/10 – 10156 Torino

e contestualmente autorizzare, per un periodo di dieci anni, dalla data di approvazione del presente atto, l'esercizio dell'attività di recupero [R12, R13 di cui all'Allegato C, parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.] di rifiuti speciali non pericolosi secondo le specifiche progettuali descritte negli elaborati allegati all'istanza pervenuta il 23/06/2022, prot. CMTo n. 84053/2022, cui all'**Allegato** al presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle: **Sezione 1** (*prescrizioni tecnico gestionali*), **Sezione 2** (*prescrizioni di carattere amministrativo*), **Sezione 3** (*lay out dell'impianto*), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

2. Di stabilire che **entro 60 gg.** dalla data di ricevimento del presente atto, dovranno essere presentate alla Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi della Città Metropolitana di Torino – , idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata, è comunque sospesa fino al momento della comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte della Città Metropolitana, delle garanzie prestate. Nel caso in cui non venissero presentate entro il suddetto termine è facoltà dell'Ente provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione.
3. Al fine di **garantire a qualsiasi ora l'immediato accesso** all'impianto da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, **entro 10 gg** dalla conoscenza del presente provvedimento dovrà essere comunicato il **nominativo di responsabile tecnico o figura analoga**, reperibile in caso di necessità inviandone i riferimenti, anche telefonici, alla scrivente Direzione, al Comune di Torino ed ARPA.
4. Di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità delle infrazioni riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.
5. di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
6. Il presente atto, corredato degli elaborati progettuali come richiamati dal precedente punto 1) dovrà essere conservato presso la sede operativa, a disposizione degli Enti preposti al controllo. Ai fini del rinnovo dovrà essere presentata apposita domanda alla Città Metropolitana di Torino almeno centottanta giorni prima della data di scadenza fissata. Qualora la richiesta di rinnovo pervenisse oltre tale termine, verrà considerata domanda di nuova autorizzazione, e sarà sottoposta alle procedure di cui all'art. 208, c. 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

INFORMA CHE:

tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006, dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto

applicabili, nonché di quella che verrà emanata nel periodo di validità di questa autorizzazione, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione;

è fatta salva la possibilità di procedere all'attribuzione di ulteriori prescrizioni in corso d'esercizio, qualora se ne evidenziasse la necessità;

l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge;

Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

SA/SIM

Torino, 20/09/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

SEZIONE 1 – PRESCRIZIONI TECNICO - GESTIONALI

1. il rifiuto gestibile presso l'impianto è di seguito riportato nel rispetto delle condizioni riassunte nella tabella:

Codice EER	Descrizione	Q.tà stoccata (t)	Q.tà max mov. (t/a)	Operazioni	Modalità di stoccaggio
200307	Rifiuti ingombranti	3,5	500	R12* R13	Cassone

***R12 operazioni accessorie di disassemblaggio e separazione delle componenti**

2. dovranno essere distinti i settori per il conferimento da quelli destinati a:

- messa in riserva;
- rifiuti gestiti in ambito di procedura semplificata ex art. 216;
- deposito dei rifiuti risultanti dalla cernita;

3. l'area di lavorazione dei rifiuti di cui al CER 200307, indicata in planimetria, dovrà essere impiegata in alternativa alla lavorazione dei RAEE, mediante un utilizzo non promiscuo dell'area medesima ossia utilizzata per l'una o l'altra attività;

4. la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;

5. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;

6. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso centri autorizzati;

7. è fatto divieto di bruciare i materiali ammassati;

8. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto, deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;

9. è fatto obbligo provvedere periodicamente alla derattizzazione dell'area destinata allo stoccaggio provvisorio ed al trattamento;

10. i rifiuti in uscita dal centro dovranno comunque essere affidati a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale (trattamento, innocuizzazione, termodistruzione, stoccaggio definitivo), ovvero recupero;
11. le partite omogenee di materiale selezionato per specifiche merceologiche devono essere avviate ad impianti che ne effettuano direttamente il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, in sostituzione di altre materie prime; le eventuali partite **omogenee di materiale già selezionato** che per quantità non possano essere conferite direttamente ai soggetti che ne effettuano il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, possono essere affidate ad altri soggetti che, per loro natura e struttura tecnica, operano per raggiungere la quantità occorrente per il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo;
12. devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e di eventuali pozzetti di raccolta degli sversamenti;
13. l'attività dovrà essere esercitata nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e s.m.i., concernente la determinazione delle attività soggette alle visite e prevenzione incendi di cui al DM 10/03/98; si richiama altresì all'osservanza delle norme di sicurezza vigenti e l'adozione delle cautele, degli accorgimenti e degli apprestamenti adeguati ad assicurare un sufficiente grado di sicurezza antincendio.

SEZIONE 2 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

- 1) in caso di variazione del nome o ragione sociale o sede legale o organi societari o cessione dell'azienda, l'istante deve darne comunicazione, assolto il bollo virtuale e mediante PEC almeno entro VENTI giorni, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Amministrazione scrivente, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni;
- 2) in caso di variazione dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dal presente atto, o qualunque variazione delle tecnologie impiegate, rispetto a quanto riportato nelle previsioni progettuali approvate, dovrà essere presentata domanda con bollo assolto in forma virtuale, da inoltrarsi mediante PEC. L'efficacia di tale variazione è subordinata alla comunicazione di apposito provvedimento amministrativo;
- 3) l'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore ai TRENTA giorni) e mediante PEC, la data di fine esercizio dell'attività autorizzata; dovrà conseguentemente provvedere entro la suddetta data, allo smaltimento/recupero di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento; l'istante dovrà, altresì, provvedere ad eseguire opportune indagini, di cui al Titolo V, Parte IV al D.L.vo 152/06 e s.m.i., atte ad accertare lo stato dei luoghi interessati dall'esercizio dell'attività di cui al presente atto ovvero provveda a fornire le argomentazioni del caso qualora non ravvisasse la necessità di effettuare tali indagini. L'istante dovrà predisporre tali adempimenti anche in caso di revoca dell'autorizzazione, secondo le tempistiche definite dall'Amministrazione scrivente in apposito atto; ;
- 4) deve essere garantito l'accesso agli impianti alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovrà essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovrà essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso dell'impianto;
- 5) l'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

SEZIONE 3 - LAYOUT DELL'IMPIANTO

